**FONDAZIONE “CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI”**

**A D R A N O**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delibera n. 05/2023.

**Oggetto:** affidamento incarico patrocinio legale.

**Il Commissario Straordinario**

L’anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di febbraio, nei locali della Fondazione in Adrano, via San Pietro, 37, Il Commissario Regionale della Fondazione, dott. Nicola Caltabiano, con l’assistenza del segretario f.f. sign. Dell’Aquila Silvana, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 comma 2 dell’art.31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n.22;

VISTA la circolare regionale n. 9/2007;

VISTO il decreto dell’Assessore per gli Enti Locali n.438 del 12/11/1987 con il quale questa Opera Pia è stata riconosciuta come I.P.A.B. ai sensi della citata legge n. 6972/1890;

Visto il D.R. n° 14/Gab del 06/02/2023, con cui l’Assessore Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il Commissario Straordinario per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente;

**Premesso:**

* che il Tribunale di Catania, con Decreto Ingiuntivo n. 5545/2019, reso in forma provvisoriamente esecutiva, ha ingiunto alla società Progetto Vita, Consorzio di Cooperative Sociali, Società Cooperativa Sociale” il pagamento dell’importo di € 88.076,50, oltre ai canoni a scadere fino all’esecuzione dello sfratto concesso, con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al pagamento, ed oltre spese legali, liquidate in € 2.467,44, oltre spese generali, IVA e CPA;
* che, successivamente, in data 16/12/2019, è stato notificato atto di precetto per l’importo di € 91.340,64;
* che, in data 02/03/2020, il Decreto Ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo.

**Atteso** che occorre procedere al recupero del credito scaturente dal summenzionato provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, conferendo apposito incarico ad Avvocato a ciò abilitato;

**Atteso** che la prestazione di servizio di cui trattasi non può essere svolta in via diretta dalla Fondazione che non possiede, nel proprio organico, alcun soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati;

**Stante** l’urgenza per evitare danno alla fondazione

**Visto:**

* il C.V. dell’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito, del Foro di Catania, dal quale si evince il possesso di una corposa esperienza in materia;
* la disponibilità manifestata dal professionista ad effettuare la suddetta prestazione professionale per un compenso di € 4.697,00, oltre IVA e Cassa, e dunque per un importo complessivo di € 5.959,55, oltre eventuali spese vive da rimborsare previo rendiconto e dimostrazione documentale;
* il D. Lgs. n. 39/2013, e verificata l’assenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico.

**Verificato**, a seguito di una preliminare valutazione di mercato, attuata mediante accertamento del valore medio di prestazioni analoghe ed attraverso raffronto con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. ii., che l’importo richiesto può ritenersi congruo;

**Evidenziata** la natura fiduciaria dell’incarico di che trattasi;

**Ritenuto** quindi, necessario ed opportuno, nell’interesse della Fondazione e per i motivi sopra esposti, conferire incarico all’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito, finalizzato all’esperimento della azioni giudiziali volte al recupero dei crediti della Fondazione aventi causa genetica nel Decreto Ingiuntivo n. 5545/2019 del Tribunale di Catania;

**Vista** la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito;

**Dato atto** che:

- la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 giugno 2019, causa C-264/18 ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appalti sta generale ai sensi dell’art. 10 lett. d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 lett. d), in quanto diversi da ogni altro contratto perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell’ambito di un rapporto “intuitu personae” tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;

- la Corte dei Conti, Sez. Giurisprudenziale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

**Viste** le Linee Guida n. 12 dell’ANAC che stabiliscono:

- ai sensi dell’art. 17 del Codice dei Contratti pubblici siano esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell’art. 4 del Codice, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- i servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 1 e n. 2 possano essere svolti dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

**Visto** l’articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Visto** il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 in corso di approvazione;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

**Visto** l’art. 1, della Legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51 della Legge n. 108/2021;

**DELIBERA**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Conferire**, per le motivazioni esposte in premessa, all’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito (FRTFRZ71E12C351Z) del Foro di Catania, con studio in Catania, Corso Italia n. 302, P.I. 03973640877, l’incarico finalizzato all’esperimento della azioni giudiziali volte al recupero del credito della Fondazione avente causa genetic nel Decreto Ingiuntivo n. 5545/2019 del Tribunale di Catania.
3. **Assumere**, per le motivazioni suddette, l’impegno di spesa pari ad € 4.697,00, oltre oneri di legge (IVA, CPA), per un totale di € 5.959,55, con imputazione al Cap. 52 “spese per liti e compensi ai legali” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 in corso di redazione;
4. **Dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con le modalità stabilite dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
5. **Liquidare** le somme spettanti a seguito di regolare fattura, mediante bonifico bancario, previa acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della legge 136/2010;
6. **Demandare** agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso;
7. **Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ;
8. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO REGIONALE

*Sig. Silvana Dell’Aquila Dott. Caltabiano Nicola*